

OGGETTO: Regolamento inerente la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

PREMESSO

che il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici", adottato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ha sostituito ed abrogato le disposizioni di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTI in particolare:

- l'articolo 113, "Incentivi per funzioni tecniche" del citato decreto e s.m.i, secondo il quale:
 1. *Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*
 2. *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*
 3. *L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o*

dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

- 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*
 - 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*
- 5-bis Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;*
- *l'articolo 102, comma 6, del medesimo D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale “6. [...] Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, [...]”;*

Articolo 1

(Finalità)

I. Il presente regolamento, al fine di dare attuazione all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche, disciplina, in conformità a quanto previsto dal piano triennale di prevenzione della corruzione ed anche mediante la predisposizione di elenchi di personale per sezioni di specializzazione ai fini dell'individuazione dei destinatari degli incarichi, in particolare:

- a) i criteri per l'affidamento degli incarichi per lo svolgimento delle funzioni tecniche nell'ambito delle procedure contrattuali previste negli atti di programmazione o nelle norme vigenti;
- b) le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo per l'erogazione degli incentivi;
- c) gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche nell'ambito delle procedure contrattuali previste negli atti di programmazione o nelle norme vigenti.

Articolo 2

(Ambito oggettivo di applicazione)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche rientrano nell'oggetto del presente regolamento le seguenti attività relative a lavori, servizi e forniture:

- a) di programmazione della spesa per investimenti;
- b) di verifica preventiva dei progetti predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- c) di "RUP" (responsabile unico del procedimento);
- d) di direzione dei lavori;
- e) di direzione dell'esecuzione;
- f) di collaudo tecnico amministrativo;
- g) di verifica di conformità;
- h) di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. Il presente regolamento si applica, altresì, allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture espletate anche per altre amministrazioni o per altri enti

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016, n. 11, sono espressamente escluse dall'oggetto del presente regolamento le attività concernenti la progettazione di cui all'articolo 23 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche, e le ulteriori attività ricomprese nell'articolo 113, comma 1, del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche, i cui oneri fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa.

Articolo 3

(Definizione dell'ambito soggettivo di applicazione)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "personale dipendente": il personale dipendente dell'Astral, come definita alla lettera b), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% del tempo pieno, nonché, limitatamente, il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo pieno, di durata almeno pari alla durata dell'incarico conferito;
 - b) "Astral": Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A.
2. Il presente regolamento si applica altresì al personale in servizio presso Astral, in posizione di comando o distacco, sia a tempo pieno che a tempo parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50% del tempo pieno.
3. Fermo quanto previsto al comma 4, i soggetti destinatari della disciplina di cui al presente regolamento sono i seguenti:

- a) il responsabile della programmazione (dirigente competente, responsabile di struttura o RUP), come previsto all'articolo 21 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche;
 - b) il verificatore della progettazione di cui all'articolo 26 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
 - c) il responsabile del procedimento di cui all'articolo 31 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
 - d) il responsabile della predisposizione e dell'espletamento della gara (indicato dalla struttura preposta alle gare);
 - e) il responsabile del controllo degli atti di gara (indicato dalla struttura preposta alle gare);
 - f) il direttore dei lavori di cui all'articolo 101 del d.lgs. 50 /2016 e successive modifiche;
 - g) il direttore dell'esecuzione di cui all'articolo 101 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
 - h) il direttore operativo di cui all'articolo 101 del d. lgs. 50/ 2016 e successive modifiche;
 - i) l'ispettore di cantiere incaricato ai fini di cui all'articolo 101 del d. lgs 50/2016 e successive modifiche;
 - j) il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione di cui all'articolo 101 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche;
 - l) il collaudatore tecnico amministrativo di cui all'articolo 102 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche;
 - m) il collaudatore statico di cui all'articolo 102 comma 6 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche;
 - n) il verificatore della conformità di cui all'articolo 102 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche (solo per servizi e forniture);
 - o) i collaboratori dei soggetti come individuati alle lettere da a) ad n).
4. La presente disciplina non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Articolo 4

(Affidamento degli incarichi al personale dipendente)

- 1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) viene formalmente designato dal Vertice aziendale, su proposta del Dirigente competente.
- 2. Le attività del presente regolamento sono svolte dal personale come definito all'articolo 3, organizzato in gruppi di lavoro e incaricato con apposito provvedimento adottato dal Vertice Aziendale su proposta del RUP, previo nulla osta del dirigente competente.
- 3. Il provvedimento di incarico deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) richiamo del provvedimento di designazione del RUP;
 - b) oggetto della procedura e importo a base della procedura contrattuale;
 - c) entità complessiva presunta del fondo, costituita così come previsto all'articolo 5;

- d) indicazione dello specifico ambito di attività che devono essere svolte da ogni singolo componente il gruppo di lavoro e delle corrispondenti quote del fondo da corrispondere che devono essere riverificate alla fine della prestazione effettivamente svolta;
 - e) avvenuta verifica del possesso della qualificazione ed esperienza professionale da parte del dipendente, riscontrabili in base al *curriculum* professionale, tali da poter giustificare l'affidamento dell'incarico e lo svolgimento delle specifiche attività richieste;
 - f) avvenuto rispetto del principio di rotazione dei dipendenti, nel caso del conferimento di incarichi similari;
 - g) assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (*"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*) e successive modifiche, nonché dal codice di comportamento del personale di Astral, che viene attestata dal dipendente con la sottoscrizione, per accettazione, dell'atto di nomina e della percentuale di incentivo prevista;
 - l) termini entro cui devono essere ultimate le singole prestazioni intermedie e quella finale, limitatamente alle attività di programmazione, di verifica della progettazione e di affidamento.
3. Tutto il Personale incaricato ai sensi del precedente art. 3, dovrà sottoscrivere gli atti prodotti.
 4. Con provvedimento adottato con le stesse modalità di quello con il quale si è proceduto all'affidamento degli incarichi, i termini di cui alla lettera l) del comma 2, possono essere prorogati, prima della scadenza e per un periodo di tempo puntualmente definito, per oggettive cause di forza maggiore, purché la proroga non arrechi danno all'Astral e sia consentita dalle disposizioni vigenti.
 5. L'affidamento degli incarichi può essere modificato o revocato con provvedimento motivato da parte del Vertice aziendale, in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca ed in correlazione al lavoro eseguito, nonché alla causa di modifica o di revoca, previo accertamento da parte del dirigente preposto, delle attività effettivamente svolte, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo maturato.
 6. Avverso il provvedimento motivato di cui al comma 5, il dipendente incaricato, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso, ha facoltà di presentare al Vertice aziendale una nota scritta contenente proprie controdeduzioni. Il Vertice aziendale, entro i successivi 5 giorni lavorativi, valutato quanto dedotto dal dipendente incaricato, può accogliere l'istanza ed annullare il provvedimento di revoca o modifica ovvero rigettarla e confermare il provvedimento. Il mancato riscontro da parte del Vertice aziendale entro i 5 giorni lavorativi di cui sopra vale, a tutti gli effetti, come rigetto dell'istanza di parte del lavoratore incaricato.

Articolo 5

(Costituzione del fondo)

1. Ai fini del presente regolamento si provvede alla costituzione di un fondo, comprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali a carico dell'Astral, variabile fino alla misura massima pari all'1,875 % dell'importo da porre a base della procedura di affidamento, nel rispetto del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche.
2. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo posto a base della specifica procedura di affidamento, secondo le tabelle seguenti:

CLASSI DI IMPORTO DEI LAVORI O DELLE OPERE	PERCENTUALE DA APPLICARE
fino a euro 150.000	1,875%
oltre euro 150.000 e fino a euro 1.000.000	1,750%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.225.000	1,625%
oltre euro 5.225.000 e fino a euro 20.000.000	1,500%
oltre euro 20.000.000	1,375%

CLASSI DI IMPORTO DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE	PERCENTUALE DA APPLICARE
fino a euro 40.000	1,875%
oltre euro 40.000 e minore delle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche	1,681%
pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e fino a euro 750.000	1,488%
oltre euro 750.000	1,100%

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo come sopra costituito è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura con le modalità ed i criteri previsti nel presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti di cui al comma 3 dell'Articolo 3.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Il fondo è ripartito in relazione alle prestazioni professionali oggettivamente rese dai dipendenti incaricati.

Articolo 6

(Ripartizione del fondo)

1. Per la **realizzazione di opere e lavori** le quote di ripartizione verticale del fondo relative alle singole fasi procedurali sono le seguenti:

FASI PROCEDIMENTALI	QUOTA DI RIPARTIZIONE
Programmazione	3%
Verifica della progettazione	10%
Affidamento	12%
Esecuzione	75%

2. Per l'**acquisizione di servizi e la fornitura di beni** le quote di ripartizione verticale del fondo relative alle singole fasi procedurali sono le seguenti:

FASI PROCEDIMENTALI	QUOTA DI RIPARTIZIONE
Programmazione	10%
Affidamento	30%
Esecuzione	60%

3. Le predette quote saranno ulteriormente ripartite, in sede di affidamento degli incarichi, con riguardo alle prestazioni parziali effettivamente assegnate, nell'ambito delle singole fasi procedurali, ai vari componenti del gruppo di lavoro. La ripartizione è effettuata secondo le indicazioni del presente regolamento.
4. La ripartizione orizzontale del fondo per la **realizzazione di opere e lavori** è disposta nel provvedimento di attribuzione dell'incarico, nell'ambito delle aliquote percentuali indicate nella seguente tabella, che costituiscono limiti massimi inderogabili, entro il totale del 100%.

Funzione	Quota Programmazione 3%	Quota Verifica 10%		Quota Affidamento 12%	Quota Esecuzione 75%
RUP	2 - 3%	8 - 10%	2 - 6%	4 - 12%	10% - 35%
Verificatore Progetto			4 - 8%		
Responsabile predisposizione e espletamento gara				MAX 3%	
Responsabile controllo atti di gara				MAX 3%	
Direttore Lavori					15% - 54%
Direttore Operativo					MAX 4%
Ispettore di Cantiere					MAX 2%
Coordinatore in Esecuzione					10% - 15%
Collaudatore statico					MAX 5%
Collaudatore e certificatore regolare esecuzione					3% - 8%
Collaboratori	MAX 1%	MAX 2%		MAX 2%	MAX 10%
TOTALE	3%	10%		12%	75%

5. La ripartizione orizzontale del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni è disposta nel provvedimento di attribuzione dell'incarico, nell'ambito delle aliquote percentuali indicate nella seguente tabella, che costituiscono limiti massimi inderogabili, entro il totale del 100%.

Funzione	Quota Programmazione 10%	Quota Affidamento 30%	Quota Esecuzione 60%
RUP	8 - 10%	20 -30%	6% - 15%
Responsabile predisposizione e espletamento gara		MAX 3%	
Responsabile controllo atti di gara		MAX 3%	
Direttore Esecuzione			30% - 44%
Verificatore conformità e certificatore regolare esecuzione			10%
Collaboratori	MAX 2%	MAX 4%	MAX 10%
TOTALE	10%	30%	60%

6. I collaboratori percepiscono una percentuale non superiore al 2% ciascuno.
7. L'aliquota riguardante il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione si somma a quelle riguardanti il direttore dei lavori o il direttore operativo, qualora le relative funzioni siano ad essi affidate.
8. Le aliquote relative al verificatore della progettazione, al direttore dei lavori, al direttore dell'esecuzione, al verificatore della conformità e al certificatore della regolare esecuzione, qualora le relative funzioni siano svolte dal RUP, nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. 50/2016 e successive modifiche e relativi provvedimenti attuativi, vanno sommate a quella spettante al RUP stesso.
9. Nel caso in cui la realizzazione di opere e lavori o l'acquisizione di beni o servizi viene effettuata ricorrendo anche all'attività di soggetti esterni ad Astral, la costituzione e la ripartizione del fondo devono tenerne conto, decurtando le quote afferenti alle prestazioni affidate all'esterno.

10. Ogni qual volta si provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro misto (con soggetti esterni ad Astral), le aliquote sono ridotte in ragione del rapporto di incidenza della prestazione da svolgere con quella conferita e realizzata da soggetti esterni; la graduazione, fondata su parametri numerico - quantitativi di proporzionalità e incidenza delle prestazioni interne rispetto a quelle conferite all'esterno, dovrà risultare dal provvedimento di incarico.
11. In linea generale, una volta depurata, secondo i criteri individuati dal presente regolamento la somma complessiva destinata ad incentivo delle quote parti corrispondenti alle prestazioni non svolte dal personale di cui all'articolo 3, la ripartizione della somma residua in favore del personale predetto avverrà nella misura delle attività effettivamente svolte dallo stesso.
12. Qualora tra i membri costituenti il gruppo di lavoro incaricato non figurino uno o più soggetti per le funzioni individuate nel senso definito dal presente regolamento, è possibile incrementare l'aliquota prevista per il responsabile del procedimento o per gli altri collaboratori eventualmente presenti. Le ragioni e l'entità degli incrementi devono essere esplicitate nel provvedimento di incarico. L'incremento non potrà comunque essere superiore al 75% della somma delle aliquote corrispondenti ai collaboratori non previsti.
13. Le aliquote corrispondenti alle singole prestazioni sono cumulabili.

Articolo 7

(Accantonamento e liquidazione del Fondo)

1. Ai sensi dell'articolo 113, commi 1 e 2, del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche, il fondo incentivi per funzioni tecniche è accantonato sul singolo stanziamento previsto per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture.
2. Il fondo è monitorato dal dirigente della struttura competente in materia di Amministrazione e Bilancio.
3. La liquidazione del fondo è disposta dal dirigente della struttura competente in materia di personale, previa rendicontazione del dirigente competente ad attivare il processo, e verifica dal dirigente competente in materia di Amministrazione e Bilancio per la capienza del fondo.
4. La suddetta rendicontazione, redatta su proposta del responsabile unico del procedimento, contiene:
 - a) Il CIG dell'intervento o altro codice univoco identificativo;
 - b) L'indicazione della Determinazione di approvazione e/o indicazione di gara dell'intervento;
 - c) l'elenco di tutti i partecipanti con evidenziato il tipo di incarico e le mansioni effettivamente svolti, avuto riguardo alle attività previste dal presente regolamento, oltre alla natura del rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Nel caso di lavoro dipendente, se a tempo indeterminato o determinato, nonché se a tempo pieno o parziale indicando altresì la percentuale lavorativa;
 - d) le quote di ripartizione del fondo, comprensive degli importi relativi agli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali a carico dell'Astral, di cui all'articolo 5 comma 1, che saranno scorporati dal fondo complessivamente distribuito ed evidenziati distintamente per ciascun avente diritto, a cura dell'Area Personale;
 - e) l'espressa dichiarazione che il singolo incarico è stato concluso nel rispetto del conferimento originario, ovvero delle eventuali modifiche o revoche regolarmente sopravvenute;

- f) l'espressa dichiarazione che i contratti stipulati sono stati eseguiti senza necessità di redazione di varianti, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c) e comma 2, del d. lgs 50/2016 e successive modifiche;
 - g) l'indicazione delle penalità o sanzioni per ritardata o omessa prestazione, nonché l'indicazione dei relativi dipendenti coinvolti;
 - h) l'anno di competenza dei compensi spettanti a ciascun avente diritto, rapportati al periodo di effettivo espletamento dell'incarico, ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dal successivo art. 10, comma 2;
5. Ai fini della liquidazione del fondo, l'incarico si considera concluso nei termini che seguono:
- a) per la fase della programmazione: approvazione ed esecutività degli atti in conformità all'articolo 21 del d. lgs 50/2016 e successive modifiche e relative disposizioni attuative;
 - b) per la fase della verifica della progettazione: emissione dell'atto di validazione di cui all'articolo 26, comma 8, d. lgs 50/ 2016 e successive modifiche;
 - c) per la fase dell'affidamento: stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32 del d. lgs 50/2016 e successive modifiche;
 - d) per la fase dell'esecuzione: provvedimento di approvazione degli atti di collaudo o di verifica della conformità, ovvero di regolare esecuzione, salvo il caso di eventuale contenzioso con il soggetto contraente protrattosi oltre l'emanazione del suddetto provvedimento, per il quale occorre attendere gli esiti definitivi.
6. La liquidazione del fondo avviene con le seguenti modalità:
- a) per quanto attiene alla fase della programmazione, della verifica della progettazione e dell'affidamento nella misura dell'100% dopo la stipulazione del contratto;
 - b) per quanto attiene alla fase dell'esecuzione, all'attività di collaudo, verifica di conformità o di certificazione di regolare esecuzione nella misura del 100% ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione, salvo il caso di eventuale contenzioso con il soggetto contraente protrattosi oltre l'emanazione dei suddetti atti, per il quale occorre attendere gli esiti definitivi;
 - c) Per lavori di importo superiore ai 1.000.000,00 il RUP potrà stabilire modalità di erogazione legate agli stati di avanzamento dei lavori.

Articolo 8

(Ritardato adempimento delle prestazioni)

- 1. Il dirigente competente per le singole fasi del procedimento che ha proposto i rispettivi incarichi conferiti dal Vertice Aziendale verifica, congiuntamente al RUP, il loro stato di attuazione, in conformità a quanto disposto nel provvedimento di attribuzione e negli eventuali provvedimenti di modifica o revoca.
- 2. Qualora su segnalazione del RUP emerga l'impossibilità di rispettare i termini previsti nella lettera di incarico, il dirigente assume i provvedimenti necessari, ivi comprese la modifica o la revoca degli incarichi affidati qualora si riscontri l'imputabilità del ritardo al dipendente incaricato.

3. Laddove a seguito dei provvedimenti del dirigente, adottati ai sensi del comma 2, la prestazione viene conclusa recuperando il ritardo maturato, la ripartizione del fondo viene corrisposta nella misura intera prevista in sede di affidamento dell'incarico.
4. Fatte salve le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, qualora la prestazione venga conclusa in ritardo, rispetto a quanto previsto in sede di affidamento dell'incarico la ripartizione del fondo viene corrisposta nella misura seguente:
 - a) decurtazione della ripartizione preventivata in misura pari a 0,025 punti percentuali per ogni giorno di ritardo imputabile al dipendente, se il ritardo non comporta alcun pregiudizio per l'Astral;
 - b) decurtazione della ripartizione preventivata in misura pari a 0,5 punti percentuali per ogni giorno di ritardo, imputabile al dipendente, se il ritardo comporta un pregiudizio per Astral non ritenuto grave.
5. Salvo diversa e più restrittiva valutazione del dirigente, si considera non ammissibile un ritardo che comporti la decurtazione della ripartizione preventivata in misura pari a 30 punti percentuali, con conseguente adozione dei provvedimenti di cui al successivo comma 6.
6. L'adozione di provvedimenti di modifica o revoca degli incarichi a causa della inammissibilità del ritardo accumulato ai sensi del comma 5, se imputabile al dipendente incaricato, comporta l'automatica esclusione dalla ripartizione del fondo, indipendentemente dall'attività prestata. Su segnalazione del Rup, il dirigente competente per la parte di processo interessata dal ritardo si attiverà per segnalare l'esigenza di aprire un procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti inadempienti.

Articolo 9

(Inesatto o omesso adempimento delle prestazioni affidate)

- I. Qualora il Rup e/o il dirigente competente per la parte di processo, verifichino l'inesatto adempimento delle prestazioni affidate e si riscontri l'imputabilità al dipendente incaricato si applicano le seguenti penalità:
 - a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, la quota del fondo relativa alla prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotta del 10%;
 - b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'Astral, la quota del fondo relativa alla prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotta del 20%;
 - c) nei casi di cui alla precedente lettera b), qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'Astral, comportando variazioni del bilancio, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa o qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'Astral ad abbandonare l'iniziativa o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta, ai sensi della normativa vigente, non si procederà ad alcuna ripartizione del fondo e le quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti saranno revocate;

- d) nei casi di cui alla lettera c) l'incarico viene revocato con la garanzia del contraddittorio con gli interessati ed affidato ad altri soggetti, ovvero ai titolari del primo affidamento che non siano risultati responsabili.
2. L'omesso adempimento delle prestazioni affidate comporta l'automatica esclusione dalla ripartizione del fondo. Il dirigente competente per la parte di processo interessata dal ritardo, qualora riscontri profili disciplinari, si attiverà per segnalare l'esigenza di aprire un procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti inadempienti.

Articolo 10

(Fiscalità, limite ai compensi)

1. I compensi di cui al presente regolamento, sono soggetti a ritenute di legge con riferimento alle aliquote vigenti nel periodo di imposta di effettivo pagamento, nel rispetto del principio di cassa.
2. Il compenso massimo annuale derivante dall'applicazione del presente regolamento non può superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo corrisposto al dipendente nell'anno di affidamento dell'incarico.

Articolo 11

(Sottoscrizione ed utilizzazione degli elaborati)

Tutti gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento:

- a) devono essere sottoscritti dai dipendenti che li hanno redatti e contenere l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti;
- b) devono riportare l'intestazione dell'Astral e della struttura responsabile della loro produzione;
- c) devono considerarsi di proprietà dell'Astral;
- d) possono essere utilizzati dai dipendenti ai fini dell'inserimento nel proprio *curriculum* professionale.

Articolo 12

(Periodo transitorio)

1. Gli incentivi da erogare per le attività autorizzate con determina di approvazione e indizione gara antecedente al 18 agosto 2014, restano assoggettati alla previgente disciplina di cui al Regolamento aziendale emesso con circ. n. 1/2008 e s.m.i.;
2. Gli incentivi da erogare per le attività autorizzate con determina di approvazione e indizione gara tra il 19 agosto 2014 e il 18 aprile 2016, restano assoggettati alla previgente disciplina di cui al Regolamento aziendale emesso con OdS n. 62/2016 e s.m.i.;
3. Gli incentivi da erogare per le attività con determina di approvazione e indizione gara successiva al 19 aprile 2016, sono assoggettati alla disciplina di cui al presente regolamento.

4. Per le attività di cui al precedente comma 3, in presenza di ruoli ricoperti di fatto, ancorché non formalizzati nelle more di aggiornare il Regolamento, il RUP attesterà l'effettivo avvenuto svolgimento delle attività, stabilendo la percentuale di incentivo prevista, nel rispetto dei criteri adottati con il presente disciplinare.

Articolo 13

(Correlazione tra i compensi per le Posizioni Organizzative e gli incentivi di cui al presente Regolamento)

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del Contratto Collettivo di Lavoro ASTRAL SpA FUNZIONE PUBBLICA: "La correlazione tra gli incentivi ex Codice Contratti ed i trattamenti previsti per le Posizioni Organizzative medesime, verrà disciplinata nell'apposito regolamento previsto per la corresponsione di detti incentivi", d'intesa con le OO.SS. e RSU, ogni determinazione in merito sarà oggetto di successiva valutazione congiunta, all'esito del pagamento degli incentivi riferiti al quadriennio precedente, così da avere a disposizione un dato di riferimento sulla maturazione annuale degli incentivi.
2. Gli incentivi corrisposti o da corrispondere per atti di nomina emesse in data antecedente alle future determinazioni di cui al comma 1, non saranno oggetto di correlazione.

Articolo 14

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'OdS di emissione e dispiega i propri effetti dalla data del 19/4/2016.